



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE TURISMO, ISTRUZIONE, CULTURA, LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E UFFICIO EUROPA
SERVIZIO PROV.LE PER L'INSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI E DELLE CTG PROTETTE
Viale del Lavoro 28/30 – tel. 0784/238890/91/92/93/94/95 – Fax 0784/238899
e-mail: inserimento.mirato@provincia.nuoro.it

Bando Pubblico per l'attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento L.196/97, D.M.142/98, L.68/99, L.92/2012

LA PROVINCIA DI NUORO

Premesso che

- la Legge 68/99 all'art.2 stabilisce che "per collocamento mirato dei disabili s'intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto più adatto, attraverso l'analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione"
- l'art.1 della stessa norma specifica la finalità della legge, che è quella della promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato
- il Bando nasce con l'obiettivo di favorire un proficuo inserimento delle persone con disabilità nel contesto lavorativo, in quanto il tirocinio rappresenta un'esperienza di "formazione sul campo" presso un'azienda privata, che costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica professionalità
- l'esperienza di tirocini formativi e di orientamento presso datori di lavoro privati rappresenta un efficace strumento di orientamento al lavoro

Visti

- la Legge del 24 giugno 1997 n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art.18 contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della L.196/97, sui tirocini formativi e di orientamento"
- la Direttiva 1° agosto 2005 n. 27 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante per oggetto: "Tirocini formativi e di orientamento"
- il Decreto Legislativo n. 469/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della L. 59/97" che conferisce alle regioni ed agli enti locali competenze in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro

- la Legge 68/99 ed in particolare l'art. 14 relativo all'istituzione, da parte delle Regioni, del fondo per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi
- la Legge n.92 del 28.06.2012 recante disposizioni in materia di riforma del lavoro (in particolare l'art.1 commi 34,35,36)
- le linee guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24.01.2013 di attuazione dell'art.1 Legge 92/2012
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.44/11 del 23 ottobre 2013 con oggetto: "Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi. Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi dell'art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92
- l'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n.44/11 del 23 ottobre 2013 inerente le "Linee Guida in materia di tirocini" in particolare il punto 20 con cui si precisa che per le persone con disabilità continuano ad applicarsi le linee guida approvate con delibera n. 28/8 del 26 giugno 2012
- la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego", ed in particolare l'art. 31 che disciplina il Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili
- la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 20. "Istituzione del Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili"
- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 così come modificato dai regolamenti UE nn.1407 e 1408/13, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore (aiuti "de minimis")
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/12 del 23 novembre 2010, che riporta anche il parere del Comitato Regionale del Fondo, che ha stabilito che le risorse del Fondo Regionale disponibili sull'UPB S05.03.004, Cap. SC05.0583 siano ripartite tra le Province attribuendo il 15% in parti uguali e l'85% in proporzione al numero degli iscritti all'elenco Provinciale di cui all'art. 8 della Legge n. 68/1999 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/8 del 26 giugno 2012 con oggetto: "L.R. 28 ottobre 2002, n. 20. Trasferimento alle Province delle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili e indirizzi per l'utilizzo. Approvazione delle Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento per persone con disabilità"
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 108 del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per l'Occupazione dei diversamente abili, di cui allo stanziamento anno 2012 da parte della Regione Autonoma della Sardegna"
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 88 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, di cui allo stanziamento anno 2012 da parte della Regione Autonoma della Sardegna-Residui 2012: nuova destinazione"
- la Determinazione Regionale n.42591 -5607 del 12.11.2014 di liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 63.947,83, relativi agli stanziamenti del Bilancio 2013, per le attività a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, Legge n.68/99, L.R. n.20/2000 e DGR n.28/8 del 2012 a favore della Provincia di Nuoro
- la Determinazione Regionale n.40516-3820 del 24.9.2015 di liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 47.105,55, relativi agli stanziamenti del Bilancio 2014, per le attività a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, Legge n.68/99, L.R. n.20/2000 e DGR n.28/8 del 2012 a favore della Provincia di Nuoro

- la Deliberazione del Commissario Provinciale n.63 del 29 dicembre 2015 avente ad oggetto "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, di cui agli stanziamenti da parte della Regione Autonoma della Sardegna: destinazione"
- la Determinazione del Dirigente del Settore Turismo, Istruzione, Cultura, Lavoro, Formazione Professionale e Ufficio Europa n.2037 del 31 dicembre 2015 di approvazione del presente Bando pubblico di attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento - Legge n. 196/97, D.M. 142/98, L.68/99, L.92/2012 e s.m.i. a valere sul Fondo Regionale

Considerata la necessità di:

- assicurare il diritto al lavoro e l'integrazione lavorativa a tutte le persone con disabilità
- permettere ai tirocinanti una proficua esperienza pratica, presso aziende private, tesa a migliorare l'occupabilità ed a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
- dare visibilità alle persone in cerca di occupazione, promuovendone l'inserimento all'interno delle imprese e favorendo così l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
- offrire la possibilità alle imprese di costruire direttamente, attraverso percorsi gradualmente di apprendimento ed integrazione nel contesto lavorativo, un bacino di professionalità spendibili nel mondo del lavoro
- offrire ai tirocinanti l'acquisizione di conoscenze e capacità necessarie per il corretto svolgimento di un compito professionale
- mettere in pratica i principi delle pari opportunità aiutando le persone, in particolare i soggetti svantaggiati o comunque con gravi deficit di occupabilità, ad ottenere un'esperienza professionale che ne incrementi le possibilità di futura occupazione

RENDE NOTO CHE

Sono previsti incentivi, a valere sul Fondo Regionale ripartito tra le Province, a favore dei datori di lavoro privati, a prescindere dal settore di attività e dalla sussistenza o meno della qualifica di imprenditore, che intendano promuovere l'attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento destinati alle persone con disabilità, iscritte nelle liste Provinciali ai sensi della legge n. 68/99.

Il Tirocinio Formativo avrà una durata di **cinque mesi** e l'orario di frequenza dovrà essere concordato nell'ambito dello specifico Progetto formativo da definire prima dell'avvio del tirocinio stesso. In ogni caso l'orario non potrà mai superare l'80% di quello stabilito dal CCNL di riferimento per un rapporto di lavoro a tempo pieno e da comprovare con apposito registro predisposto e vidimato dalla Provincia. Non verranno in ogni caso rimborsate le ore eccedenti le **25 settimanali**.

Il Tirocinio si riterrà valido a seguito di una frequenza pari al 70% del monte ore stabilito nel Progetto formativo ai fini del rilascio dell'attestato.

Il Tirocinio non si configura come rapporto di lavoro e l'attività lavorativa prestata è funzionale esclusivamente all'apprendimento e non crea alcun nesso di corrispettività fra il lavoro svolto e l'indennità percepita dal Tirocinante.

Potrà essere autorizzata l'attivazione di tirocini di durata pari a tre mesi solo nei casi in cui le persone individuate abbiano già usufruito di un'azione di tirocinio formativo e debbano rafforzare/ampliare le competenze acquisite a seguito di esperienze pregresse in settori simili.

Il Soggetto Promotore - Provincia

La Provincia di Nuoro, in qualità di "Soggetto Promotore", attraverso il Servizio Provinciale per l'Inserimento Mirato (S.I.M.), ha il compito di:

- attivare le apposite procedure di preselezione, sulla base del profilo professionale indicato dal datore di lavoro, nell'ipotesi di mancata individuazione dei tirocinanti da parte dello stesso datore all'atto della presentazione della domanda
- attivare le procedure per verificare che la disabilità del Tirocinante sia compatibile con le competenze e capacità che si intendono far acquisire durante il tirocinio e riferibili ad un profilo professionale previsto dalla classificazione ISTAT
- stipulare, con il Soggetto ospitante, le Convenzioni ex art. 11 della Legge n. 68/99 propedeutiche all'attivazione del tirocinio
- predisporre in collaborazione con il Soggetto ospitante il Progetto formativo e successivamente approvarlo
- garantire la nomina di un tutor e l'attività di monitoraggio del tirocinio
- vigilare sul rispetto della normativa vigente in materia, sull'attivazione della copertura assicurativa del Tirocinante per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile verso i terzi (RC)
- vigilare sul corretto andamento del tirocinio e sul perseguimento delle finalità proprie di tale strumento
- predisporre e consegnare in formato cartaceo il "Registro Presenze", finalizzato alla certificazione dell'esperienza ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 142/1998
- trasmettere copia della Convenzione e del Progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 142/1998.

Soggetti Ospitanti

Possono presentare la domanda in qualità di "Soggetti Ospitanti", i datori di lavoro privati che, alla data di pubblicazione del presente Bando, espletano la loro attività nel territorio della Provincia di Nuoro a prescindere dal settore di attività e dalla sussistenza o meno della qualifica di imprenditore.

Il Soggetto Ospitante dovrà essere in regola con le normative in materia di lavoro e di regolarità contributiva e previdenziale (DURC).

Il Soggetto Ospitante dovrà essere in regola con gli obblighi di legge riguardanti il collocamento dei disabili.

Il Soggetto Ospitante non dovrà aver proceduto, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, all'interruzione di rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato con persona avente il medesimo profilo richiesto per il tirocinio.

Il DM 142/98, all'art.1, stabilisce che i Soggetti Ospitanti che intendono realizzare Tirocini Formativi possono farlo in rapporto al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nei seguenti limiti:

- Aziende sino a 5 dipendenti = 1 tirocinante
- Aziende da 6 a 19 dipendenti = 2 tirocinanti
- Aziende con oltre 20 dipendenti = tirocinanti pari al 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Poichè, in deroga al criterio generale, con Deliberazione Regionale n. 44/11 del 23.10.2013 (Linee guida generali contenenti la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento), è possibile attivare un tirocinio presso un soggetto ospitante che non abbia dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente ad un tirocinante e per un

periodo massimo di sei mesi, a condizione che il titolare svolga la propria attività nella sede di svolgimento del tirocinio, garantendo al tirocinante il tutoraggio ed il rispetto delle tutele inderogabili previste dalle norme, verranno attivati tirocini anche presso detti soggetti ospitanti per un periodo non superiore ai cinque mesi come previsto dal presente Bando.

A valere sul presente Avviso, al fine di sostenere il maggior numero di aziende, sarà consentita l'attivazione per un massimo di tre tirocini per singolo soggetto ospitante, nel rispetto dei limiti numerici suindicati.

I Tirocinanti potranno essere individuati dall'Azienda già all'atto della domanda o tramite apposite procedure di preselezione del Servizio Provinciale per l'Inserimento Mirato (S.I.M.), sulla base del profilo professionale indicato dall'Azienda stessa.

Incompatibilità

Il Soggetto Ospitante non potrà ospitare tirocinanti con i quali si è già instaurato in passato un rapporto di lavoro, e/o di tirocinio salvo nel caso di attivazione da parte di altro soggetto promotore. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate a seguito valutazione del Comitato Tecnico provinciale su iniziativa del S.I.M.

Obblighi del soggetto ospitante

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, pena esclusione, il soggetto ospitante s'impegna ad attivare il tirocinio ovvero a:

- stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art.11 della l.68/99 con la Provincia di Nuoro - Servizio Prov.le per l'inserimento mirato dei disabili e delle ctg protette
- sottoscrivere con il Sim un progetto formativo per ogni tirocinante individuato
- avviare il tirocinio entro i dieci gg lavorativi dalla stipula della convenzione, pena l'esclusione, e darne comunicazione al Sim, salvo situazioni d'impedimento momentaneo che dovranno essere documentate.

I termini suindicati sono sospesi nel caso in cui il soggetto ospitante richieda l'individuazione dei tirocinanti tramite preselezione a cura del Sim e la sospensione dei termini decorre dall'avvio della suddetta procedura sino all'individuazione del tirocinante.

Inoltre, il soggetto ospitante, per poter procedere all'avvio del tirocinio, dovrà:

- effettuare la comunicazione obbligatoria on line dell'attivazione del Tirocinio
- assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi
- garantire un corretto ed efficace svolgimento del Tirocinio formativo
- nominare un Tutor interno con il compito di seguire i tirocinanti nel corso dell'attività per un numero di ore pari a quelle previste nel Progetto Formativo del Tirocinio
- segnalare tempestivamente eventuali difformità o problemi verificatisi nel corso dell'attività
- tenere aggiornato quotidianamente il registro presenze del singolo tirocinante
- anticipare al tirocinante il contributo concesso dalla Provincia e rilasciare al medesimo il Cud
- fornire al Sim la relazione finale del Tirocinio

Tirocinanti

I Tirocinanti devono possedere i seguenti requisiti:

- essere domiciliati nei Comuni della Provincia di Nuoro
- essere disoccupati o inoccupati
- essere disponibili al lavoro
- essere regolarmente iscritti nelle liste Provinciali, di cui all'art.8 della Legge n. 68/99, tenute dalla Provincia di Nuoro
- essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 859 e s.m.i.

Modalità di erogazione del contributo

I contributi previsti dal predetto bando saranno concessi dalla Provincia, mediante procedura a "sportello" **in base all'ordine di presentazione della domanda, sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili pari ad euro 136.531,81.**

In base a quanto disposto dall'art. 5 della Determinazione Regionale n. 53852-7087 del 12.11.2012, l'entità del rimborso che le Province possono erogare, a valere sulle risorse del Fondo Regionale dei disabili di cui alla L.R. 28 ottobre 2002 n.20, e nei limiti delle disponibilità delle risorse annualmente ripartite ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/12 del 23 novembre 2010, è pari a 3,00 euro per ogni ora di effettiva presenza **sia in favore del tirocinante sia in favore del soggetto ospitante.**

Il rimborso verrà erogato direttamente al soggetto ospitante per un importo massimo di €2.500,00 per tirocinio di durata pari a cinque mesi e di €1.500,00 per tirocinio di durata pari a tre mesi.

Tali importi dovranno essere riproporzionati sulla base delle ore effettivamente svolte dal tirocinante.

Non verranno in ogni caso rimborsate le ore eccedenti le **25 settimanali.**

Il Soggetto Ospitante dovrà anticipare la somma dovuta al tirocinante previa verifica, da parte del SIM, delle ore di effettiva presenza.

Il rimborso, **comprensivo della quota parte anticipata al tirocinante**, verrà erogato al Soggetto Ospitante mensilmente, sia per tirocinio di durata di cinque mesi sia di tre mesi.

L'erogazione verrà effettuata previa presentazione al SIM della seguente documentazione:

- modulo di richiesta di ammissione ai benefici
- richiesta liquidazione contributo
- dichiarazione sostitutiva
- libretto presenze del tirocinante
- documentazione attestante l'avvenuta anticipazione del contributo a favore del tirocinante

La documentazione deve essere presentata in allegato alla richiesta di ammissione ai benefici per ogni tranche di contributo da compilarsi su apposita modulistica.

Alla conclusione del tirocinio il soggetto ospitante dovrà allegare la relazione finale dalla quale risulti la valutazione sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti dal tirocinante.

L'importo sarà omnicomprensivo degli oneri sostenuti per le spese assicurative RC ed INAIL.

I soggetti ospitanti possono integrare con risorse proprie il contributo erogato dalla Provincia a favore dei tirocinanti.

Qualora i datori di lavoro siano soggetti alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28 del DPR 600/1973, la Provincia provvederà ad applicare tale ritenuta sull'**importo spettante**.

Divieto di cumulo

Per le persone con disabilità i contributi a valere sul Fondo regionale non potranno essere cumulati con altri benefici di natura pubblica.

Rimborso per le aziende ospitanti

Il rimborso previsto in favore delle aziende private in qualità di Soggetto ospitante, verrà erogato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea, così come modificato dai regolamenti UE nn.1407 e 1408/13, relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore (aiuti "de minimis"). A tal fine il beneficiario dovrà presentare apposita dichiarazione contenente l'elencazione degli eventuali finanziamenti ricevuti a titolo di aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari. Tale dichiarazione andrà allegata anche se non sono stati ricevuti finanziamenti.

Risoluzione

Qualora il Soggetto Ospitante dichiarerà la propria indisponibilità a proseguire l'attività, il Tirocinio e l'erogazione del contributo verranno interrotti.

In caso di interruzione, per cause non imputabili al medesimo soggetto ospitante, il datore di lavoro e il tirocinante avranno diritto al rimborso in proporzione al periodo effettivo di tirocinio.

Il datore di lavoro, in caso di interruzione, potrà avere la possibilità di attivare un nuovo tirocinio solo se l'interruzione stessa è dovuta a motivi non imputabili al medesimo datore di lavoro, **nei limiti della disponibilità finanziaria e con nuova decorrenza dei termini della domanda.**

Modalità di presentazione delle domande

Le domande, compilate utilizzando l'apposito modulo (allegato A), potranno essere trasmesse attraverso una delle sottoelencate modalità, a partire dal 20 gennaio 2016 (al 31 marzo 2016):

- 1) *invio tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.nuoro.it (faranno fede la data e l'orario di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica attestata dalla ricevuta di consegna). **Le domande saranno ritenute valide se inviate da indirizzo di posta elettronica certificata e sottoscritte dall'interessato mediante firma digitale;***
- 2) *tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Provincia di Nuoro – Piazza Italia, 22 - 08100 Nuoro -(faranno fede la data e l'orario apposti dagli Uffici postali). Ad avvenuta spedizione dell'adesione, dovrà essere inviata immediata comunicazione, preferibilmente con la prevista documentazione, tramite mail, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: tirocini68@provincia.nuoro.it;*
- 3) *tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo "Posta in arrivo" presso la sede della Provincia ubicata a Nuoro in piazza Italia n. 22, nei gg dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (faranno fede la data e l'orario apposti dall'Ufficio della Provincia).*

Le domande saranno accolte sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria e comunque non oltre la data del 31 marzo 2016.

Qualora le somme messe a disposizione dal presente avviso pubblico non risultino esaurite verrà data apposita informazione con le stesse modalità con cui viene divulgato il presente bando.

Nell'ipotesi di accreditamento di ulteriori risorse, verrà pubblicato un nuovo Bando.

Sulla busta dovranno essere obbligatoriamente riportati a pena di esclusione:

- dicitura "Domanda per ospitare tirocinanti L.68/99. Annualità 2015"
- mittente e indirizzo della sede legale del soggetto ospitante

Alla domanda dovrà inoltre essere acclusa:

- dichiarazione con l'elencazione degli eventuali finanziamenti ricevuti a titolo di «de minimis» nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari (allegato B)
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del soggetto ospitante
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del/la tirocinante già individuato/a, unitamente al curriculum vitae
- copia fotostatica del documento d'identità del legale Rappresentante del soggetto ospitante
- copia fotostatica del documento d'identità del/la tirocinante

Ulteriori informazioni

Nel richiamare il contenuto espresso nel prg precedente, si precisa che:

Le domande saranno accolte mediante la procedura "a sportello" tenendo conto dell'ordine di presentazione delle richieste di attivazione e del possesso dei requisiti previsti nel presente Bando.

A parità di consegna/invio della data e dell'orario verrà data precedenza al soggetto ospitante che non ha mai usufruito di contributi finanziati con le risorse del Fondo regionale per i disabili.

In caso di ulteriore parità (data, orario, azienda non beneficiaria), la precedenza verrà data al soggetto ospitante che s'impegna ad integrare l'indennità giornaliera con proprie risorse.

La Provincia, tramite il S.I.M., potrà effettuare appositi controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese al fine dell'ottenimento dei contributi richiesti.

Ammissibilità e valutazione

Ad ogni singolo datore di lavoro verrà inviata idonea comunicazione relativamente all'esito dell'istruttoria e, comunque, al termine dell'istruttoria stessa, entro 60 gg dalla scadenza per la presentazione delle domande.

Informativa sulla Privacy

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003, scrivendo al Dirigente del Settore Turismo, Istruzione, Cultura, Lavoro, Formazione Professionale e Ufficio Europa - dr. Giuseppe Zucca presso la sede di viale del Lavoro, 28/30 (ex Caserma Vigili del fuoco) - 08100 Nuoro.

Responsabile del procedimento

Ai sensi della normativa vigente, responsabile del presente procedimento è la sig.ra Anna Maria Pichereddu, responsabile del S.I.M.

Rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente bando, si fa espresso richiamo alle norme di Legge applicabili in materia.

Informazioni sull'avviso

Per informazioni, i soggetti interessati possono rivolgersi direttamente al S.I.M. – Servizio Provinciale per l'Inserimento Mirato dei Disabili e delle Categorie Protette della Provincia di Nuoro – Viale del Lavoro 28/30 (ex Caserma VV.FF.) a Nuoro, anche previo contatto telefonico ai seguenti numeri: 0784/238890-91-92-93-94-95 o tramite invio mail al seguente indirizzo di posta elettronica: tirocini68@provincia.nuoro.it

Il presente bando, completo degli allegati, è reperibile:

- sul sito internet istituzionale della Provincia di Nuoro – www.provincia.nuoro.gov.it
- sul sito internet del SIL – Sardegna - www.sardegna lavoro.it/portale/sil
- presso la sede del Settore Lavoro della Provincia di Nuoro, in viale del Lavoro 28/30 (ex Caserma VV.FF.) a Nuoro
- presso i Centri dei Servizi per il Lavoro di Macomer, Nuoro, Siniscola, Sorgono.

IL DIRIGENTE

Dr Giuseppe Zucca